



ATENE0 PONTIFICIO  
REGINA APOSTOLORUM  
IL RETTORE

## NORME PER GLI ESAMI

Approvate dal Rettore udito il Consiglio Direttivo,  
ai sensi dell'art. 2.2 del *Regolamento Generale* dell'Ateneo, entrano in vigore il  
17 ottobre 2016 sostituendo le norme precedenti in materia<sup>1</sup>.

**Art. 1.** Per essere ammesso alla prova d'esame di un corso, lo studente deve<sup>2</sup>:

1. risultare iscritto all'anno accademico in corso, almeno come studente "fuori corso";
2. aver frequentato regolarmente almeno i 2/3 delle lezioni del corso;
3. essere in regola amministrativamente;
4. aver adempiuto alle richieste accademiche del docente;
5. essersi iscritto alla prova d'esame.<sup>3</sup>

**Art. 2.** Le prove d'esame si possono svolgere in modalità scritta, orale o nella forma di *elaboratum*, secondo le norme stabilite dalle facoltà.

**Art. 3.** Previo accordo con il professore, le prove possono essere sostenute nelle lingue riconosciute come ufficiali dall'Ateneo: latino, italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese.

**Art. 4.** La prova d'esame orale dei corsi da 3 a 5 ECTS ha una durata di 10 minuti. Per i corsi con un numero di ECTS maggiore di 5, la prova orale ha una durata pari a 15 minuti. Gli esami scritti hanno durata pari a 2 ore. Sono esclusi gli esami finali che hanno durate diverse.

**Art. 5.** I cicli terminano soltanto con il superamento degli esami di tutte le materie previste dal *curriculum*. Tale condizione è indispensabile per ottenere il titolo accademico corrispondente. Non saranno ammessi alla prova finale gli studenti il cui *curriculum* accademico sia incompleto.

**Art. 6.** I voti si esprimono nei verbali degli esami con i numeri dall'1 al 10 e, se necessario, con un numero decimale.

---

<sup>1</sup> La sessione di ottobre 2016 si regola secondo la precedente normativa (Programma degli studi 2015-2016 pag. 26).

<sup>2</sup> *Reg. Gen.* Art. 60.

<sup>3</sup> *Reg. Gen.* Art. 61 § 1.

**Art. 7.** Per il grado accademico e per la conclusione di un programma di master o diploma, il certificato attesterà i voti sia in numero che in qualifica, secondo la seguente scala di valori:

0,0 - 5,9 *non probatus*

6,0 - 6,5 *probatus*

6,6 - 7,5 *bene probatus*

7,6 - 8,5 *cum laude probatus*

8,6 - 9,5 *magna cum laude probatus*

9,6 - 10 *summa cum laude probatus*

**Art. 8.**

§ 1. Nel corso dell'anno accademico, sono previste 3 sessioni di esami: due ordinarie, al termine di ogni semestre (gennaio e giugno) e una di recupero (ottobre 2016 e settembre a partire da 2017).

§ 2. Gli studenti che non hanno superato o sostenuto un esame possono iscriversi in qualsiasi sessione ordinaria dove sia stato programmato come esame di fine semestre. Nella sessione di recupero è possibile iscriversi a qualsiasi esame. Gli esami di fine ciclo possono essere sostenuti in qualunque sessione.

§ 3. La richiesta di sostenere una prova d'esame in date diverse da quelle previste dalle sessioni ordinarie e di recupero (esame fuori sessione), dovrà essere presentata al Decano, autorizzata dal Vicerettore accademico e formalizzata con il pagamento di un'apposita tassa.<sup>4</sup>

§ 4. Gli studenti iscritti regolarmente all'ultimo anno di ogni ciclo, che non siano fuori corso, potranno recuperare gli esami nell'ultima sessione ordinaria di esami, prima di presentare gli esami finali, senza aggravii economici.<sup>5</sup>

**Art. 9.** Per ciascuna sessione di esami, lo studente deve effettuare l'iscrizione *on-line* agli esami che intende sostenere entro il termine stabilito dal calendario generale. È obbligatoria l'iscrizione a ogni tipo di esame: orale, scritto o per mezzo di elaborato.<sup>6</sup> Soltanto nei casi dei seminari, degli esami finali e in quelli descritti negli art. 8 §4, l'iscrizione alla prova d'esame verrà presentata in segreteria di facoltà o istituto.

**Art. 10.** In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato, lo studente dovrà iscriversi pagando una mora in Economato attraverso il relativo modulo prima dell'inizio della sessione.<sup>7</sup>

**Art. 11.** L'iscrizione a un esame può essere revocata fino a due giorni lavorativi prima della data prevista per la prova, presso la segreteria di facoltà. Se lo studente non si presenta alla prova d'esame, senza aver revocato l'iscrizione, incorrerà in un blocco amministrativo e sarà soggetto al pagamento della tassa di esami non presentati.<sup>8</sup>

**Art. 12.** L'accesso all'esame scritto è consentito esclusivamente agli studenti prenotati. Una volta iniziata la prova d'esame scritto non è permesso l'accesso in aula.

**Art. 13.** Per i corsi e i programmi intensivi il Decano o il Direttore di istituto può stabilire

---

<sup>4</sup> Stat. Gen. Art. 49 § 2; Reg. Gen. Art. 62 § 1.

<sup>5</sup> Reg. Gen. Art. 62 § 2.

<sup>6</sup> Reg. Gen. Art. 61 § 1.

<sup>7</sup> Reg. Gen. Art. 61 § 2.

<sup>8</sup> Reg. Gen. Art. 61 § 3.

prove d'esame in date diverse da quelle previste dalle sessioni di facoltà, indicandole previamente nel calendario generale.<sup>9</sup>

**Art. 14.**

§ 1. Gli esami superati non si possono ripetere. Gli esami non superati si possono ripetere per un massimo di due volte.

§ 2. Se lo studente non supera l'esame nella seconda ripetizione, perde il diritto a sostenerlo. Se si tratta di un corso prescritto, lo studente dovrà ripetere il corso.<sup>10</sup>

§ 3. Lo studente che non dovesse superare la seconda ripetizione dell'esame di un corso opzionale, deve sostituirlo con un altro corso.

§ 4. Di norma gli esami non possono essere ripetuti nella stessa sessione.<sup>11</sup>


**Art. 15.** Per sostenere l'esame di un corso prescritto o per adempiere i requisiti accademici di un seminario, lo studente ha un tempo massimo di tre anni dal termine del relativo anno accademico. Passati i tre anni, perde il diritto di sostenere l'esame.<sup>12</sup>

**Art. 16.** Per sostenere l'esame di un corso opzionale, lo studente deve presentarlo entro e non oltre la sessione di recupero di esame dell'anno accademico successivo a quello in cui si è tenuto il corso. Passato questo tempo perde il diritto di sostenere l'esame.<sup>13</sup>

**Art. 17.** I voti conseguiti durante gli esami sono visualizzabili nell'area riservata agli studenti del sito. I voti degli studenti che appartengono a un collegio saranno inviati al rispettivo Superiore o Rettore.

**Art. 18.** Gli studenti che, motivando la richiesta, desiderano consultare un loro esame scritto, possono farlo rivolgendosi al Decano, tramite il segretario di facoltà, entro e non oltre un mese dalla registrazione del voto dell'esame stesso sul sistema informatico universitario.



  
P. Jesús Villagrasa, L.C.  
Rettore

---

<sup>9</sup> Reg. Gen. Art. 62 § 1.

<sup>10</sup> Reg. Gen. Art. 62 § 11.

<sup>11</sup> Reg. Gen. Art. 62 § 12.

<sup>12</sup> Reg. Gen. Art. 64 § 1.

<sup>13</sup> Reg. Gen. Art. 64 § 2.